

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO
DI ENERGIA ELETTRICA, MODELLO AD-1, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2002

1. GENERALITÀ

La dichiarazione di consumo deve essere presentata dalle officine di produzione, dalle aziende distributrici, dagli acquirenti di energia elettrica per usi propri o commerciali, dai clienti grossisti che immettono in consumo e dai clienti idonei che acquistano da più fornitori.

Ciascuna officina elettrica o soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è identificato da un "Codice Ditta" di 9 caratteri attribuito alla stessa dal competente Ufficio, e così composto:

- i primi due caratteri identificano la sigla automobilistica della provincia ove è stata denunciata l'officina o dove hanno sede il cliente grossista che immette in consumo o il cliente idoneo che acquista da più fornitori
- il terzo carattere, con valore fisso "E", identifica il settore impositivo dell'energia elettrica nell'ambito delle competenze degli Uffici
- i caratteri dal quarto all'ottavo sono costituiti da un progressivo numerico di 5 cifre
- l'ultimo carattere, alfabetico, è un carattere di controllo

Nel caso di impianto a cui siano stati assegnati due codici ditta (officina di produzione e officina di acquisto), dovrà essere indicato in dichiarazione il codice ditta dell'officina di produzione.

Il modello di dichiarazione si compone delle seguenti sezioni:

- un frontespizio
- un prospetto per i contatori dedicati alla produzione e ai consumi propri
- un prospetto per l'energia elettrica ceduta e ricevuta verso e da altre officine
- dodici prospetti mensili per il riepilogo dei consumi di energia elettrica (per usi propri e/o commerciali), con il dettaglio dei vari usi esenti o assoggettati
- tre prospetti per la liquidazione dell'imposta erariale di consumo, dell'addizionale locale D.L. 511/88 e dell'addizionale erariale D.L. 332/89 (quest'ultima solo per recuperi relativi ad anni precedenti il 2002)
- tre prospetti per il riepilogo e saldo dell'imposta erariale di consumo, dell'addizionale locale D.L. 511/88 e dell'addizionale erariale D.L. 332/89 (quest'ultima solo per recuperi relativi ad anni precedenti il 2002), contenenti anche gli importi delle rate di versamento mensili, per i soli tributi diretti all'erario
- tre prospetti di dettaglio dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per comune

La dichiarazione può comunque essere redatta su un modello di tipo diverso, a condizione che contenga le medesime informazioni, contraddistinte dalle stesse lettere identificative e dagli stessi titoli di ciascun quadro, oltre che dagli stessi codici e dalle stesse descrizioni – ove presenti – delle singole righe. Le informazioni, ove necessario, vanno trascritte nel formato richiesto dalle presenti istruzioni.

Tutti i dati dichiarati nel modello AD-1 si intendono riferiti alla provincia individuata dai primi due caratteri del codice ditta.

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio contiene i dati identificativi della dichiarazione di consumo.

Come Ufficio vanno indicate la denominazione e la sede dell'Ufficio Tecnico di Finanza o Ufficio delle Dogane competente per territorio sulla provincia individuata dai primi due caratteri del "Codice Ditta".

Nei dati relativi all'officina vanno indicati:

- il "Codice Ditta" identificativo dell'officina o del soggetto obbligato
- la denominazione della ditta esercente l'officina o del soggetto obbligato
- l'ubicazione (comune e indirizzo) dell'officina o la sede del soggetto obbligato

Come periodo è prestampato l'anno di imposta 2002.

Va infine indicata l'ubicazione (comune e indirizzo) della sede presso cui la ditta conserva le contabilità.

3. ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica prodotti o consumati per usi propri, rilevabili esclusivamente dalle letture dei contatori. Per ciascun contatore devono essere riportati i seguenti dati:

- numero di matricola
- lettura attuale (rilevata al termine dell'anno 2002)
- lettura precedente (rilevata all'inizio dell'anno 2002)
- differenza di letture
- costante di lettura
- quantità di energia elettrica in chilowattora (valore non negativo)

Le letture devono comprendere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi e – se presenti – le prime tre cifre decimali. Il numero di cifre intere del contatore consente di individuarne il passaggio per lo zero nel corso dell'anno 2002. Deve essere, comunque, sempre fatto riferimento alle letture riportate nell'apposito registro dei contatori.

La costante di lettura, se non intera, deve comprendere le prime due cifre decimali.

I chilowattora di energia elettrica devono essere arrotondati all'unità.

Per le stazioni di misura costituite da due contatori monofase (inserzione Aron), nel caso in cui uno dei due contatori contabilizzi un valore di chilowattora negativo, la stazione di misura va identificata con il solo contatore che contabilizza un numero di chilowattora positivo, indicando la matricola di quest'ultimo e i chilowattora come differenza tra quelli misurati dai due strumenti. Le letture, la differenza e la costante non vanno dichiarate.

I contatori devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro “A”: contatori dedicati esclusivamente alla produzione di energia elettrica in officina. In caso di assenza di produzione, tutta l’energia elettrica acquistata deve essere indicata nel quadro “H”
- quadro “B”: contatori totalizzatori per la misura totale di energia elettrica impiegata sia in usi esenti da imposta o addizionale che in usi soggetti. La discriminazione è fatta su base forfetaria se le utilizzazioni sono derivate da circuito unico, ovvero per differenza se le utenze sono alimentate con circuiti separati, almeno uno dei quali munito di misuratore in sottolettura
- quadro “C”: contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente esente da imposta erariale di consumo
- quadro “D”: contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente esente da addizionale della imposta erariale di consumo
- quadro “E”: contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente assoggettata ad imposta erariale di consumo
- quadro “F”: contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente assoggettata ad addizionale della imposta erariale di consumo

Per maggior chiarezza si sottolinea che i quadri “C”, “D”, “E” e “F” non possono contenere contatori di usi tassati cui sia stata riconosciuta una percentuale di esenzione o contatori di usi esenti di cui sia stata stabilita una percentuale tassata: detti contatori vanno tutti dichiarati nel quadro “B”.

Si precisa inoltre che ciascun contatore di usi propri non promiscui dovrà essere dichiarato tanto su uno dei quadri “C” o “E”, per la imposta erariale di consumo, quanto su uno dei quadri “D” o “F”, per l’addizionale della imposta erariale di consumo.

Per le officine elettriche in cui i contatori di produzione rilevano anche i consumi, le letture dei contatori andranno indicate, oltre che nel quadro “A” della produzione, anche nei quadri dei consumi propri secondo le modalità appena descritte.

I quantitativi di energia elettrica consumati in proprio, ma non rilevabili direttamente a contatore, vanno dichiarati nei successivi quadri di riepilogo dell’energia elettrica consumata in proprio e distribuita – insieme ai consumi desunti dai contatori – nella colonna degli usi propri.

Per ciascuno dei quadri andrà indicato il totale dei chilowattora come somma di tutti i contatori del quadro.

4. ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica scambiati, nelle varie modalità, tra officine elettriche e soggetti obbligati.

I quadri “G” ed “H” sono riservati alle officine elettriche: negli stessi vanno indicate le quantità di energia elettrica scambiate fisicamente tra officina e officina. In più le aziende distributrici dovranno dichiarare, nel quadro “G”, la quantità di energia elettrica globalmente

distribuita per conto terzi (clienti grossisti), omettendo l'indicazione dei codici ditta dei singoli grossisti.

Il quadro "T" è, invece, riservato ai clienti grossisti che immettono in consumo e ai clienti idonei che acquistano da più fornitori. Il cliente grossista che immette in consumo compila il quadro "T" per la sola parte di energia elettrica effettivamente immessa in consumo (fatturata ai propri clienti idonei che non fanno dichiarazione), indicando il codice ditta dell'azienda distributrice che distribuisce l'energia per suo conto (o delle aziende distributrici che distribuiscono l'energia per suo conto, ciascuna per la propria quantità). Il cliente idoneo che acquista da più fornitori deve indicare nel quadro "T" il codice ditta dell'azienda distributrice che gli consegna fisicamente l'energia, oltre al quantitativo di energia acquistato.

In riferimento ai quadri "G" e "H", se un contatore è stato dedicato, per l'intero anno 2002, alla cessione (o ricezione) di energia elettrica verso (o da) un'unica officina – individuata dal "Codice Ditta" – e con un'unica tipologia di cessione (o ricezione), lo stesso va riportato nel quadro con i medesimi dati richiesti per i contatori di produzione e usi propri, aggiungendo per ciascun contatore:

- tipologia di cessione (quadro "G") indicando una delle seguenti lettere:

- "A" cessione a consorziati/consociati
- "B" scambio o vettoriamento
- "C" cessione ad altri fabbricanti o enti distributori

Per la tipologia di cessione "D" (distribuzione per conto terzi) non è prevista la indicazione di contatori, ma della sola quantità globale di energia elettrica distribuita

- tipologia di ricezione (quadro "H") indicando una delle seguenti lettere:

- "E" ricezione da consorziati/consociati
- "F" scambio o vettoriamento
- "G" ricezione da altri fabbricanti o enti distributori

- "Codice Ditta" dell'officina destinataria (quadro "G") o fornitrice (quadro "H") dell'energia elettrica

Gli altri quantitativi di energia elettrica ceduti (o ricevuti) alle varie tipologie di cessione (o ricezione) verso (o da) altre officine, non ricadenti nel caso precedente, vanno dichiarati negli stessi quadri, omettendo i dati riguardanti i contatori e indicando esclusivamente:

- tipologia di cessione (o di ricezione) indicando una delle lettere previste per i contatori
- "Codice Ditta" dell'officina destinataria (o fornitrice) dell'energia elettrica, tranne che per la tipologia di cessione "D" del quadro "G", per la quale va indicata la sola quantità globale di energia elettrica distribuita
- quantità di energia elettrica ceduta (o ricevuta) in chilowattora (valore non negativo)

Nel trascrivere dette informazioni ciascuna colonna deve contenere l'energia elettrica ceduta (o ricevuta) nell'anno 2002 verso (o da) una sola officina e per una sola tipologia di cessione (o ricezione).

In riferimento al quadro "T", lo stesso deve essere compilato esattamente come i quantitativi di energia elettrica del quadro "H" ricevuti senza contatore. Si ribadisce che i clienti grossisti che

immettono in consumo devono indicare la sola energia elettrica fornita ai propri clienti idonei che non fanno dichiarazione.

Vanno infine riportati i quantitativi di energia elettrica ceduti (e ricevuti) in rete a (e da) altri Stati, nonché le perdite definite come somma dell'energia prodotta e dell'energia acquistata, diminuita dell'energia consumata in proprio e dell'energia distribuita.

Per ciascuno dei quadri andrà indicato il totale dei chilowattora come somma di tutti i contatori del quadro (ove presenti) e di tutte le quantità non rilevabili da contatore.

5. ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E DISTRIBUITA

Devono essere riportati i quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri e distribuiti per usi commerciali, distinti per tipologia di esenzione, nel caso di consumi esenti da imposta erariale di consumo o da addizionale della imposta erariale di consumo, ovvero distinti per aliquote impositive, nel caso di consumi assoggettati.

Devono essere compilati dodici prospetti con i riepiloghi mensili dei consumi. La compilazione dei prospetti mensili aventi tutti i consumi nulli può essere omessa.

Nella colonna dei consumi per usi propri vanno riportati sia i quantitativi di energia elettrica misurati direttamente da contatore (vedi paragrafo 3), sia quelli non rilevabili a contatore, ma calcolati a partire dai contatori totalizzatori per usi promiscui, per differenza o a forfait.

Le aziende distributrici, oltre ai quantitativi di chilowattora fatturati, devono dichiarare il numero delle utenze attive per ciascuna tipologia di utilizzo o esenzione.

I consumi devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro “L”: consumi esenti da imposta erariale nei casi previsti dal Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, articolo 52, comma 2, e successive modifiche o integrazioni
- quadro “M”: consumi assoggettati ad imposta erariale, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le abitazioni si fa distinzione tra residenza anagrafica e seconde case, ancorché l'aliquota dell'imposta sia unica. Le aziende distributrici devono indicare anche i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazioni fraudolente, per la sola quota parte imputabile all'anno 2002, con le stesse distinzioni previste per i consumi ordinari
- quadro “N”: consumi esenti da addizionale della imposta erariale di consumo
- quadro “O”: consumi assoggettati ad addizionale della imposta erariale di consumo, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le abitazioni, oltre alla distinzione tra residenza anagrafica e seconde case, i consumi vanno ripartiti a seconda che il versamento dell'addizionale sia diretto al comune (utenze fino a 200 kW) o all'erario (utenze oltre 200 kW). Per i locali e luoghi diversi dalle abitazioni i consumi sono distinti a seconda che il versamento dell'addizionale sia diretto alla provincia o all'erario. Si ricorda che l'addizionale è versata dalle aziende distributrici direttamente agli Enti Locali per le sole forniture con potenza impegnata fino a 200 chilowatt, mentre nelle province autonome di Trento e Bolzano tutti i versamenti della medesima addizionale sono diretti agli Enti Locali. Le aziende distributrici devono indicare anche i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazioni fraudolente, per la sola quota parte imputabile all'anno 2002, con le stesse distinzioni previste per i consumi ordinari

Le somme dei dodici prospetti mensili, rigo per rigo, dei quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri e distribuiti per usi commerciali, compresi nei quadri “M” e “O”, vanno riportate nei successivi quadri di liquidazione delle imposte secondo le indicazioni fornite negli stessi.

6. LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE

I prospetti di liquidazione delle imposte sono distinti per l'imposta erariale di consumo (quadro “P”), l'addizionale locale D.L. 511/88 (quadro “R”) e l'addizionale erariale D.L. 332/89 (quadro “T”) (quest'ultima solo per recuperi relativi ad anni precedenti il 2002).

Tutti gli importi presenti nei quadri, comprese le aliquote impositive, vanno espressi in Euro. A tal fine nelle colonne destinate alle aliquote e alle imposte sono presenti le virgole prestampate.

I quadri presenti nei prospetti, dedicati all'imposta erariale di consumo e alle addizionali della imposta erariale di consumo, sono ulteriormente suddivisi nei rispettivi capitoli erariali di imputazione o destinatari dei versamenti, e consentono di determinare, a partire dai consumi dichiarati nel riepilogo dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita, le singole imposte dovute.

Nelle colonne dei consumi vanno riportati, con i riferimenti ai quadri di energia elettrica consumata in proprio e distribuita indicati rigo per rigo, i quantitativi di energia elettrica assoggettati alla imposta erariale di consumo ed alla addizionale; per ogni quantitativo va quindi indicata la relativa aliquota impositiva. In caso di una o più variazioni delle aliquote impositive nel corso dell'anno, ovvero di fatturazione di consumi con aliquote di anni precedenti, si utilizzeranno per i soli rigi interessati due o più colonne di consumi e aliquote, ripartendo i consumi per ciascuna aliquota utilizzata; la somma dei consumi indicati sul rigo deve coincidere con i chilowattora (sommatoria delle dodici mensilità) dichiarati nel rigo di riferimento del quadro di energia elettrica consumata in proprio e distribuita. Si precisa che, per le aziende distributrici, l'imposta di ciascun rigo deve coincidere con il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, non con il prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota.

Le aziende distributrici devono riepilogare anche i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazioni fraudolente, per la sola quota parte imputabile all'anno 2002, con le stesse modalità previste per i consumi ordinari, indicando i quantitativi di energia elettrica e le relative aliquote impositive, oltre al totale dell'imposta rigo per rigo. Per la quota parte dei consumi imputabile ad anni precedenti il 2002, va indicata la sola imposta complessivamente fatturata nel rigo “Rettifiche di fatturazione per frodi anni precedenti” previsto per ciascun capitolo erariale di imputazione o destinatario dei versamenti.

I dati devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro “P”: consumi assoggettati all'imposta erariale di consumo
 - capitolo 1411/01: consumi, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni, la cui imposta va versata direttamente all'erario. Per le province appartenenti alla Sicilia i valori delle aliquote da indicare sono quelli della quota parte di imposta destinata all'erario. Per la Sardegna i valori delle aliquote da indicare sono quelli totali, mentre la corrispondente imposta deve essere la quota percentuale destinata all'erario. I consumi da indicare sono quelli desunti dal quadro “M”

- versamenti alla regione: consumi nelle province appartenenti alla Sicilia e alla Sardegna. Per le province appartenenti alla Sicilia i valori delle aliquote da indicare sono quelli della quota parte di imposta destinata alla regione. Per la Sardegna i valori delle aliquote da indicare sono quelli totali, mentre la corrispondente imposta deve essere la quota percentuale destinata alla regione. I consumi da indicare sono gli stessi delle righe corrispondenti del capitolo 1411/01
- quadro “R”: consumi assoggettati all’addizionale locale D.L. 511/88
 - capitolo 1411/02: consumi fatturati dalle aziende distributrici per forniture con potenza superiore a 200 chilowatt e consumi dichiarati da officine elettriche non distributrici, esclusi i consumi nelle province autonome di Trento e Bolzano. I consumi da indicare, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni, sono desunti dal quadro “O”
 - versamenti ai comuni: consumi nelle abitazioni fatturati dalle aziende distributrici per forniture con potenza fino a 200 chilowatt e consumi nelle abitazioni delle province autonome di Trento e Bolzano. I consumi da indicare sono desunti dal quadro “O”
 - versamenti alla provincia: consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni fatturati dalle aziende distributrici per forniture con potenza fino a 200 chilowatt e consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni delle province autonome di Trento e Bolzano. I consumi da indicare sono desunti dal quadro “O”
 - capitolo 1415/02: recupero di addizionale ai sensi dell’articolo 52 comma 2 lettera “o” del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, per fatturazioni relative ad anni precedenti l’anno 2002 (solo in Euro)
- quadro “T”: consumi assoggettati all’addizionale erariale D.L. 332/89
 - capitolo 1411/03: recupero di consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per fatturazioni relative ad anni precedenti l’anno 2002 (solo in Euro)
 - capitolo 1415/01: recupero di addizionale ai sensi dell’articolo 52 comma 2 lettera “o” del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, per fatturazioni relative ad anni precedenti l’anno 2002 (solo in Euro)

Oltre alle righe relative ai consumi, vanno trascritti gli importi delle “Rettifiche di fatturazione ordinarie” con il relativo segno (negativo, se le rettifiche a credito degli utenti superano quelle a debito).

È inoltre presente, per ciascun capitolo erariale di imputazione o destinatario dei versamenti, un rigo “Tipologia di utilizzo non prevista nel riepilogo dei consumi” nel quale vanno riportate – solo in Euro – le fatturazioni di anni precedenti relative a tipologie di utilizzo non più vigenti nell’anno 2002.

I totali dei soli capitoli erariali di imputazione, determinati come somma dei valori della colonna “Imposta”, vanno riportati nei successivi quadri di riepilogo e saldo delle imposte.

7. RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE

I prospetti di riepilogo e saldo delle imposte sono distinti per l'imposta erariale di consumo (quadro "Q"), l'addizionale locale D.L. 511/88 (quadro "S") e l'addizionale erariale D.L. 332/89 (quadro "U") (quest'ultima solo per recuperi relativi ad anni precedenti il 2002).

Tutti gli importi presenti nei quadri vanno espressi in Euro. A tal fine nelle caselle destinate agli importi sono presenti le virgole prestampate.

I quadri presenti nei prospetti, relativi ai singoli capitoli erariali di imputazione, contengono i dati per il conteggio delle imposte dovute (imposta erariale di consumo e addizionali, erariale e locale, della imposta erariale di consumo).

Ciascun quadro è dedicato al corrispondente capitolo erariale di imputazione presente nei quadri di liquidazione delle imposte. Mancano i quadri dei versamenti diretti a comuni, province e regioni, in quanto non è richiesta ai fini erariali la tenuta del conto analitico delle quote di imposta erariale di consumo e addizionali versate direttamente a comuni, province e regioni.

Per ciascuno dei capitoli di imputazione vanno indicati i seguenti dati:

- *imposta liquidata* (I.E.C. o addizionale), desunta dal rigo indicato nel corrispondente quadro di liquidazione delle imposte
- *versamenti precedenti*, da intendersi come somma di tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno 2002. In occasione della presentazione della prima dichiarazione di consumo di una officina elettrica, gli importi da versare in acconto sono quelli determinati in via presuntiva dall'Ufficio competente. Per dichiarazioni di consumo successive alla prima, l'importo coincide, generalmente, con l'importo indicato nel rigo *totale versamenti* sul corrispondente capitolo della dichiarazione di consumo precedente, purché una o più rate non siano state rideterminate dall'Ufficio. In ogni caso devono essere sempre conteggiati gli importi versati effettivamente
- *riaccrediti*, da intendersi come somma degli importi indicati nei corrispondenti provvedimenti, per i quali l'Ufficio abbia concesso alla Ditta di rivalersi sulle rate di acconto successive, previa rideterminazione delle rate stesse
- *imposta a debito precedente* (I.E.C. o addizionale), da indicare per dichiarazioni di consumo successive alla prima con lo stesso valore del rigo *imposta a debito* nel corrispondente capitolo della precedente dichiarazione
- *imposta a credito precedente* (I.E.C. o addizionale), da indicare per dichiarazioni di consumo successive alla prima con lo stesso valore del rigo *imposta a credito* nel corrispondente capitolo della precedente dichiarazione
- *saldo imposta* (I.E.C. o addizionale), definito come sommatoria algebrica di *imposta liquidata*, diminuita dei *versamenti precedenti* e dei *riaccrediti*, e aumentata dell'*imposta a debito precedente* o diminuita dell'*imposta a credito precedente*:
 - se il valore della sommatoria è positivo, riportarlo nel rigo *imposta a debito* (I.E.C. o addizionale)
 - se il valore della sommatoria è negativo, riportarlo nel rigo *imposta a credito* (I.E.C. o addizionale) in valore assoluto

- *versamenti successivi*, costituiti dagli importi da versare alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2003. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre. Gli importi delle singole rate vanno così determinati:
 - la rata di base, costante per tutti i versamenti, sarà pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della dichiarazione
 - nel caso di dichiarazione presentata a gennaio, il *saldo imposta a debito* andrà ad aumentare di pari importo la rata di gennaio ("01"). In caso di *saldo imposta a credito*, il recupero dello stesso avverrà – fino a concorrenza completa dell'importo – a partire dalla stessa rata di gennaio
 - nel caso di dichiarazione presentata a febbraio, la rata di gennaio ("01") avrà lo stesso valore delle rate di acconto determinate per l'anno precedente. Il *saldo imposta a debito* andrà ad aumentare di pari importo la rata di febbraio ("02"). In caso di *saldo imposta a credito*, il recupero dello stesso avverrà – fino a concorrenza completa dell'importo – a partire dalla stessa rata di febbraio. Ancora sulla rata di febbraio andrà inoltre sommato, se positivo, o sottratto, se negativo, il conguaglio tra la rata di base e la rata versata a gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo versato a gennaio alla rata di base; se la rata di febbraio – per effetto del *saldo imposta a credito* – è nulla o non ha comunque la capienza per recuperare l'eventuale conguaglio negativo di gennaio, lo stesso deve essere recuperato fino a concorrenza completa sulle rate successive
- *totale versamenti*, determinato come sommatoria dei 12 versamenti successivi

Si precisa che i segni "+" e "-" presenti nelle prime cinque righe di ciascun quadro hanno il solo fine di facilitare la sommatoria algebrica per definire il saldo dell'imposta. Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli dei righe *imposta liquidata*; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto.

8. ADDIZIONALE D.L. 511/88 RIPARTITA PER COMUNE

I prospetti dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per comune costituiscono un dettaglio del quadro "R".

Mentre, infatti, nel citato quadro "R" vanno indicati nel loro valore complessivo i consumi e i corrispondenti importi di addizionale, nel prospetto di dettaglio gli stessi dati devono essere riportati comune per comune.

I quadri "V" (consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza fino a 200 kW), "W" (consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza oltre 200 kW) e "Z" (consumi nelle abitazioni) vanno sempre compilati nel caso in cui il dichiarante abbia consumato in proprio e/o fatturato nel 2002 energia elettrica soggetta all'addizionale, a prescindere dal fatto che il destinatario dei versamenti sia l'Erario, il Comune o la Provincia.

Tutti gli importi presenti nei quadri, comprese le aliquote impositive, vanno espressi in Euro. A tal fine nelle colonne destinate alle aliquote e alle imposte sono presenti le virgole prestampate.

Ciascuna delle righe di ciascun quadro deve contenere i dati di un comune, individuato dal codice catastale.

Per ogni comune di ciascun quadro vanno indicati:

- per le sole aziende distributrici e per i clienti grossisti che immettono in consumo il numero delle utenze attive al 1° gennaio dell'anno 2002
- i consumi assoggettati all'addizionale e le relative aliquote, distinti per valore della aliquota applicata
- per le sole aziende distributrici e per i clienti grossisti che immettono in consumo l'importo complessivo delle eventuali rettifiche di fatturazione (negativo se a credito degli utenti)
- il totale dell'addizionale riferita al comune per l'anno 2002

Alla fine di ciascun quadro deve essere indicato il totale dell'addizionale.